



*Consiglio di Presidenza
della Giustizia Tributaria*

Ufficio del Massimario

**IL RIMBORSO L'IRAP NON PUÒ ESSERE NEGATO IN CASO DI
PRESENTAZIONE DEL CONDONO**

Sentenza del giorno 11 novembre 2025, n. 7864 del 2025 (dep. 17/11/2025) -
Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Sicilia, sez. IX

Composizione Petrucci Luigi (Presidente e relatore)
Lo Manto Vincenza (Giudice)
Vita Gaetano Calogero (Giudice)

181 TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - 340
TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL
1972

Tributi locali – IRAP – Istanza di rimborso – Rigetto – Motivazione – Principio
di leale collaborazione – Inammissibilità di motivazione postuma del
provvedimento di rigetto - Irrilevanza del condono

Massima In tema di leale collaborazione tra fisco e contribuente, l'istanza di
rimborso dell'IRAP effettivamente non dovuta, in base ai
sopravvenuti principi elaborati dalla giurisprudenza in ordine ai
presupposti impositivi ed alla distribuzione dell'onere della prova,
non può essere respinta mediante integrazione postuma della
motivazione del provvedimento di rigetto, né può essere giustificata
dal fatto che, per le oscillazioni giurisprudenziali, il contribuente
aveva presentato istanza di condono.

Rif. normativi Art. 2., D.lgs. 15/12/1997 n. 446
Art. 7, Legge 27/12/2002, n. 289

ufficiomassimariocpigt@finanze.it
<https://massimario.giustizia-tributaria.it>



*Consiglio di Presidenza
della Giustizia Tributaria*

Ufficio del Massimario

Art. 10, Legge 27/07/2000, n. 212

Conformità

SS.UU., Sentenza del 10/05/2016, n. 9451

Anno pubb.

2025